

art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza (ex art.9/1997)

Art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza - Codice deontologico forense

Articolo vigente

Art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza

1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

PRECEDENTE FORMULAZIONE

art. 9.Dovere di segretezza e riservatezza. (Modificato il 28 ottobre 2002)

È dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

I. - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.

II. - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

III. - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.

IV. - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:

- a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
- b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
- c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
- d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza (ex art.9/1997)

Modificato il 28 ottobre 2002

art. 9. Dovere di segretezza e riservatezza.

È dovere, oltrechè diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

- * I. - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
- * II. - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
- * III. - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.
- * IV. - Il difensore può fornire ai sostituti, collaboratori di studio, consulenti ed investigatori privati gli atti processuali necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché le informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta segretazione dell'atto.
- * V. - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
 - a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
 - b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
 - c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
 - d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

Documenti collegati:

[dovere di riservatezza avvocato deontologia - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 84](#)

Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 84 Il dovere di riservatezza dell'avvocato è posto esclusivamente a tutela della sfera privata del cliente o parte assistita e non anche di quella della

[Decoro e riservatezza nell'incasso di somme dal cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2012, n. 57](#)

art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza (ex art.9/1997)

Decoro e riservatezza nell'incasso di somme dal cliente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 aprile 2012, n. 57 Commette illecito disciplinare l'avvocato che intaschi il denaro corrispostogli dal cliente senza la dovuta riservatezza ovvero con modalità non consone allo stile ed al

[Doveri di probità, lealtà e fedeltà –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154](#)

Doveri di probità, lealtà e fedeltà –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 4 ottobre 2011, n. 154 Patrocinio simulato – Autentica di firme non apposte alla presenza dell'interessato – Truffa ai danni di Compagnie assicurative – Sanzione disciplinare – Misura Pone in essere un contegno

[Rapporti con la controparte –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 marzo 2010, n. 10](#)

Rapporti con la controparte –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 marzo 2010, n. 10 Doveri di dignità – probità e decoro – Dovere di segretezza e riservatezza. Viola i doveri imposti dall'art. 5 comma II e 9 c.d.f., l'avvocato che, nell'ambito di una corrispondenza epistolare avente

[L'illecita rivelazione di notizie riguardanti un giudizio in corso - Cassazione Civile, sez. Unite, 11 dicembre 2007, n. 25816](#)

L'illecita rivelazione di notizie riguardanti un giudizio in corso - Cassazione Civile, sez. Unite, 11 dicembre 2007, n. 25816 In tema di violazioni disciplinari da parte degli avvocati, la rivelazione di notizie relative ad una controversia in corso da parte di un avvocato che svolge il

[adempimento fiscale - Omesso rilascio fattura – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 1999, n. 138](#)

Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con la parte assistita – Praticante avvocato – Attività senza abilitazione al patrocinio – Richiesta di acconti – Omesso rilascio fattura – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense,

[Rapporti con i colleghi –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 1995, n. 110](#)

Rapporti con i colleghi –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 1995, n. 110 Dovere di colleganza e riservatezza – Dovere di difesa. Nemmeno il fine, peraltro commendevole, di dare il massimo della tutela all'interesse del proprio cliente, fosse anche quello della libertà personale

art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza (ex art.9/1997)

fine
